Foglio d'istruzioni numero 48i

Requisiti per il riconoscimente di utilità pubblica di un committente per poter fare domanda per uns prestito presso cooperative d'abitazione svizzera (da prendere in considerazione all'occasione della verifica dello statuto)

Liste A

Un certificato attestante l'utilità pubblica è rilasciato se sono rispettati i seguenti punti:

1. disposizione relativa allo scopo, conformemente all'articolo 37 capoverso 1 lettera a OPrA
2. limitazione dei dividendi, conformemente all'articolo 37 capoverso 1 lettera b OPrA
3. esclusione del versamento di tantièmes, conformemente all'articolo 37 capoverso 1 lettera c OPrA
4. nel quadro di una liquidazione, utilizzo del ricavato della liquidazione secondo la disposizione relativa allo scopo e rimborso della parte restante del patrimonio al massimo a concorrenza del valore nominale, conformemente all'articolo 37 capoverso 1 lettera d OPrA
5. rapporto di attività secondo i principi indicati agli articoli 957 - 960e CO
6. revisione conformemente all'articolo 40 OPrA e all'articolo 5 della legge sui revisori
7. modifica degli statuti conformemente all'articolo 37 capoverso 2 OPrA.

   Nella misura del possibile va utilizzata l'espressione «approvazione», soprattutto per la redazione di nuovi statuti.
   Su richiesta espressa del richiedente può essere accettata in via eccezionale la formulazione «Qualsiasi modifica degli statuti deve dapprima essere sottoposta all'approvazione dell'UFAB fintanto che la cooperativa beneficia dell'aiuto della Confederazione». In questo caso occorre tuttavia segnalare che la cooperativa perde il suo carattere di utilità pubblica allo scadere dell'aiuto della Confederazione.

Liste B

A titolo facoltativo possono essere formulate le raccomandazioni seguenti all'attenzione delle cooperative per la redazione dei loro statuti:

1. divieto esplicito dello scopo lucrativo nell'articolo che definisce lo scopo della cooperativa
2. pprovazione della vendita di terreni, case e appartamenti con almeno due terzi dei voti espressi in sede di Assemblea generale
3. rimborso del capitale sociale al valore di bilancio, al massimo a concorrenza del valore nominale (principio generale, non soltanto in caso di liquidazione)
4. menzione esplicita del principio della pigione commisurata ai costi.